



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 07 APR. 2020

Protocollo N° 14773 / Class: Prat. Fasc: Allegati N°

Oggetto: Ex Porzione area "Ex Carbonifera" individuata catastalmente nel comune di Venezia al Foglio n. 19 - Sez. Mestre - particelle 736, 818, 864 ed 865 - revisione dell'Analisi di Rischio a seguito del cambio di destinazione d'uso dei mappali 736 e 81 e variante al progetto di bonifica approvato con Decreto RV 97 del 21/12/15.

Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/04/2020.

Alla ditta **Parsifal S.r.l.**
Viale Ancona, 26
30172, Venezia
parsifalsrl@arubapec.it

Alla ditta **Citypoint S.r.l.**
Viale Ancona, 26
20172, Venezia
citypointsrl@legalmail.it

Al Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile
Servizio Bonifiche
Campo Manin - San Marco 4023
30124 - Venezia
c.a. Avv. M. Mastroianni
ambiente@pec.comune.venezia.it

Alla **Città metropolitana di Venezia**
Difesa del suolo e Tutela del Territorio
Ufficio bonifiche
via Forte Marghera, 191
30173 - Mestre (VE)
c.a. Dott. M. Gattolin
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' **A.R.P.A.V.**
Dipartimento Provinciale di Venezia
via Lissa, 6
30171 - Mestre - Venezia
c.a. Dott. M. Ostoich
dapve@pec.arpav.it

e. p.c.

Spett.le Ing. **Enrico Fabris**
Via Andrea Costa n. 55
30172 Mestre (VE)
enrico.fabris2@ingpec.eu

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/03/2020.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Paolo Campaci

PC/sf

Prat. 03/15 – Ex Carbonifera_Parsifal

Referente Dott. S. Fassina tel. 0412795713

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio TEE4Z1



REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

10 marzo 2020

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 63163 del 02 marzo 2020, per il giorno 10 marzo 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato la presenza di ARPAV e Città metropolitana di Venezia in video collegamento dalla sede di ARPAV di via Lissa 6 a Mestre e dei rappresentanti del Comune di Venezia presso la saletta Rifiuti (Linetti 2) della Regione del Veneto, viene dato l'inizio dei lavori.

Proponente: Parsifal S.r.l. – Citypoint S.r.l.

Area: Comune di Venezia (VE)

Titolo: Porzione area "Ex Carbonifera" individuata catastalmente nel comune di Venezia al Foglio n. 19 – Sez. Mestre - particelle 736, 818, 864 ed 865 – trasmissione revisione dell'analisi di rischio a seguito del cambio di destinazione d'uso dei mappali 736 e 81

Trasmesso con nota del 23/01/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 36156 del 24/01/2020.

Integrato da:

Titolo: Porzione area "Ex Carbonifera" individuata catastalmente nel comune di Venezia al Foglio n. 19 – Sez. Mestre - particelle 736, 818, 864 ed 865 – trasmissione variante al progetto di bonifica approvato con Decreto RV 97 del 21/12/15.

Trasmesso con nota del 30/01/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 48511 del 31/01/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

Con Decreto del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale della Regione Veneto n. 97 del 21 dicembre 2015, è stato approvato il progetto di bonifica dell'area ex Carbonifera di cui trattasi in capo alle società allora proprietarie Ge.Fa. Multiple srl e Parsifal srl. Tale Progetto risulta correlato alla realizzazione delle opere edilizie previste nell'ambito del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Giunta n. 625 del 22 novembre 2013.

Le società Parsifal Srl e Citypoint Srl, attuali proprietarie dell'area, hanno presentato nel dicembre 2019 la variante al progetto edilizio di recupero dell'area che prevede la modifica

della destinazione d'uso della porzione rappresentata dai mappali 736 e 818.

A seguito del cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale della porzione occidentale del sito e della conseguente modifica dello scenario di esposizione al rischio sito specifico è stata redatta dal proponente la variante all'Analisi di Rischio in esame. L'elaborazione dell'Analisi di Rischio ha evidenziato, nello scenario futuro, la presenza di valori di rischio sanitario e ambientale sito specifici incompatibili con i limiti fissati dalla normativa e pertanto è stato presentato dal proponente anche il relativo progetto di bonifica dei suoli.

La presente variante prevede la rimozione del suolo superficiale che presenta concentrazioni di composti volatili superiori alle CSR individuate per lo scenario indoor in corrispondenza del sedime dell'edificio di futura realizzazione.

Per la bonifica delle aree outdoor, considerati i numerosi superamenti delle CSR presenti sia nel suolo superficiale che nel suolo profondo, viene proposto l'intervento di Messa in Sicurezza Permanente, mediante, l'interruzione dei percorsi di esposizione con modalità analoghe a quelle già previste nel progetto approvato.

In particolare, una volta terminati gli scavi di scarifica, si procederà mediante posa di una geomembrana impermeabile in HDPE e successiva realizzazione dei pacchetti di copertura delle aree esterne come previsti dal progetto edilizio.

Poiché il cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale interessa la sola porzione occidentale del sito, rappresentata dai mappali 786 e 818, mentre l'assetto della porzione orientale non subirà alcuna modifica, la variante al progetto di bonifica oggetto del presente documento non comporta alcuna modifica degli interventi già approvati.

Per quanto riportato nel documento in esame si ritiene che non ci siano elementi ostativi all'approvazione del progetto di bonifica in esame fermo restando le seguenti osservazioni:

- Si chiede parere ad ARPAV in merito all'elaborazione dell'Analisi di Rischio;
- La ditta deve inviare una planimetria dell'area oggetto di modifica dell'intervento di bonifica e una sezione di come si raccorda con il restante dell'area;
- La ditta deve dare seguito all'intervento di bonifica delle acque di falda.

La dott.ssa Federica Danesin di ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia in qualità di responsabile dell'istruttoria del documento in esame, riguardo all'Analisi del Rischio osserva quanto segue:

1. Si evidenzia che le analisi di acqua di falda considerate per l'implementazione dell'analisi di rischio risalgono al 2008 e provengono da piezometri posti a valle idrogeologica rispetto all'area oggetto di indagine, in base alla direzione di falda riportata nei documenti valutati. Si considera anche che nella porzione "Ex Carbonifera" in esame non sono presenti piezometri dai quali desumere la qualità della falda. Inoltre, si nota che l'area confina a ovest con il sito "ex Cledca", di cui è noto lo stato qualitativo delle acque; in base alla direzione di falda riportata nei documenti, essa sembra essere posta parallelamente alla porzione "Ex carbonifera". Date queste premesse, si ritiene che le informazioni sulla matrice acque sotterranee non siano adeguate all'implementazione dell'analisi del rischio. Si ritiene opportuno che la valutazione del rischio sanitario dalla sorgente suolo saturo (GW) sia rielaborata con valori di concentrazione più recenti, verificando anche la direzione di falda.
2. Per quanto riguarda i parametri utilizzati nell'implementazione dell'analisi del rischio, fatti salvi i dati di concentrazione sulla matrice acqua discussi nel punto precedente, si ritiene più appropriato che la misura della dimensione della sorgente SS nello stato futuro sia posta pari a 0.5 m. Tuttavia, il risultato dell'analisi di rischio non si modifica in modo sostanziale, pertanto si considerano condivisibili le conclusioni per le sorgenti suolo superficiale e suolo profondo.

Inoltre, sulla base dell'esame del progetto di bonifica e nelle more dell'approvazione della revisione dell'analisi del rischio elaborata per l'area in oggetto, osserva quanto segue:

3. Si evidenzia che il documento di Analisi di Rischio e Progetto Operativo di Bonifica era già stato approvato con Decreto del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale della Regione Veneto n. 97 del 21 dicembre 2015, unitamente al progetto di bonifica dei suoli e delle acque, con indicazione di iniziare i lavori entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto medesimo.

4. Riguardo alla richiesta del proponente di ottenere due certificazioni, una per la prima fase di intervento e una per la seconda e definitiva fase, si comunica che la scrivente Agenzia potrà elaborare la relazione tecnica ex art. 248 unicamente per l'intervento di bonifica definitivo, pertanto non è possibile esaudire la richiesta espressa dal proponente.
5. Il collaudo dell'opera proposto nel documento si basa su controlli analitici delle pareti e del fondo scavo nella zona di scavo di profondità 1 m. Per quanto riguarda le aree definite "di scarifica", il collaudo è demandato a controlli plano-altimetrici. Per quest'ultimo punto, si rimanda a un incontro tecnico con ARPAV preliminarmente all'inizio dei lavori per definire la corretta esecuzione delle verifiche topografiche (ad esempio, verifica delle aree con maglia 5x5 m o più fitta, all'occorrenza, da eseguirsi nello stato iniziale, intermedio e finale) e per valutare la necessità di verifiche in contraddittorio.
6. Si ritiene necessario prevedere un monitoraggio post operam, per verificare la tenuta del sistema di interruzione dei percorsi. Al termine delle attività di bonifica, pertanto, sarà necessario concordare con ARPAV e ASL3 un incontro tecnico per definire le modalità di esecuzione di tale monitoraggio.
7. Si evidenzia che la citata norma UNI 10802 non contempla la modalità del cumulo rovesciato. Il "cumulo rovesciato" è da considerarsi una prassi, applicabile in caso di impedimento ad accatastare ingenti quantitativi di terreno in aree con poca disponibilità di spazio libero, ma tale pratica non trova riscontro in alcuna norma ufficiale. Si chiede pertanto di valutare una diversa gestione del materiale scavato, visto che le attività saranno comunque divise in due fasi (intervento sulla zona indoor a 1 m di profondità e successivo intervento sulla restante superficie).
8. Per quanto riguarda l'affermazione per cui "eventuali acque di falda provenienti dall'aggettamento degli scavi saranno scaricate in fognatura previa apposita autorizzazione", si evidenzia che le acque di falda sono potenzialmente contaminate.
9. Il progetto in esame ha interessato unicamente la matrice suolo. La matrice acqua sotterranea non è stata presa in considerazione e non vi sono aggiornamenti rispetto a quanto definito nel precedente progetto approvato con Decreto della Regione Veneto n. 97 del 21 dicembre 2015. Si ribadisce, pertanto che, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06, la ditta dovrà adottare le misure di prevenzione sanitaria necessarie, nelle more della definizione dell'intervento di bonifica di tale matrice e vista la sussistenza del rischio di lisciviazione per la risorsa idrica.
10. Con riferimento al precedente punto G, si evidenzia e si ricorda all'ente procedente ed a quello titolato al rilascio del permesso a costruire, che, essendo il sito in oggetto un'area esclusa dal SIN con Decreto del MATTM del 24 aprile 2013, ma al quale, secondo quanto riportato nella DGRV n. 1732 del 03/10/2013, deve essere applicato l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, il permesso per costruire deve essere rilasciato in conformità alle disposizioni riportate all'Art. 7 (Titoli abilitativi edilizi) del suddetto Accordo di Programma del 2012.

In dott. Mario Scattolin rappresentante del Comune di Venezia ritiene il documento di Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica approvabile, fermo restando le integrazioni richieste dagli enti in merito all'acquisizione di dati nelle acque di falda. Relativamente alla Variante al progetto di bonifica presentato, il Comune di Venezia ritiene che l'espressione del parere sia subordinata alla presentazione dei seguenti chiarimenti/integrazioni di seguito riportati:

1. Non si concorda con la ripartizione proposta dalla ditta al paragrafo 2.3 e nelle Tavole in All 1 e 2, che suddivide le aree da scavare in aree oggetto di scavi di bonifica e aree oggetto degli scavi edilizi, in quanto anche lo scavo spinto a 0,5 – 0,6 m sulle aree esterne a parcheggio/a percorsi ciclo pedonali/ edificate con parcheggio multipiano fa parte dell'intervento di bonifica, perché risulta funzionale alla successiva realizzazione del pacchetto, che consente di interrompere i percorsi attivi relativi al suolo superficiale. Pertanto tutti gli scavi eseguiti faranno parte dell'intervento di bonifica.
2. Relativamente ai mappali 864 e 865, si chiede una sezione relativa all'intervento su entrambi i mappali e di chiarire cosa si intenda per "rimozione ove tecnicamente possibile", come affermato a pg 13 relativamente all'intervento sul mappale 865.

3. Si chiede di esplicitare lo spessore del pacchetto complessivo che verrà realizzato sulle aree esterne a verde e sulle aree esterne a parcheggio o marciapiede o viabilità. Si prescrive che sulle prime vengano utilizzate solo essenze erbacee, e non essenze arboree, il cui apparato radicale potrebbe intaccare lo strato di HDPE, mentre sulle seconde si richiede di trasmettere una sezione che riporti le posizioni dei sottoservizi rispetto alla geomembrana.
4. Relativamente alle planimetrie trasmesse si richiedono le seguenti integrazioni:
 - sulle aree dell'edificio residenziale di futura realizzazione una sezione quotata della platea di fondazione che verrà realizzata, che dovrà avere, come dichiarato nel testo, uno spessore minimo pari a 60 cm;
 - sulle aree esterne a parcheggio o marciapiede o viabilità una sezione che riporti la collocazione dei sottoservizi rispetto al pacchetto realizzato nella seconda fase.
5. Al termine della realizzazione della fase 2, prima del rilascio della certificazione, sarà necessario realizzare un monitoraggio indoor (benzene) e outdoor (Hg). Si chiede di definire le modalità e tempistiche di tale monitoraggio in accordo con ULSS ed Arpav e di trasmettere una proposta di monitoraggio atta a valutare l'efficacia del pacchetto realizzato, a eseguire a conclusione della fase 2.

Inoltre il Comune ricorda che, per quanto riguarda la responsabilità della contaminazione, nel verbale della CdS I del 10/12/15 la ditta aveva richiesto che la Città Metropolitana si attivasse per la definizione del responsabile della contaminazione.

Il geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia condivide le richieste degli enti. Per le acque sotterranee la ditta ancora nel 2015 alla presentazione del progetto originario di bonifica del sito aveva dichiarato che per la bonifica delle acque sotterranee si sarebbe "basato sulla condivisione finanziaria dell'intervento in corso di realizzazione da parte del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia di Venezia che consiste nel marginamento, nel drenaggio delle acque di falda, nel conferimento delle stesse mediante specifiche condotte per il loro trattamento presso gli Impianti del Progetto Integrato Fusina (PIF). L'adesione avviene secondo quanto indicato nell'allegato B alla DGR n. 58 del 21 gennaio 2013 per le aree escluse dal perimetro del SIN di Venezia Porto Marghera con decreto del MATTM del 24 aprile 2013."(estratto dal documento Progetto di bonifica delle acque di falda – febbraio 2015).

Allo stato attuale non c'è la certezza che venga realizzato il marginamento del Canal Salso e di conseguenza il previsto drenaggio delle acque con conferimento al "sistema PIF", pertanto si propone di richiedere alla ditta un nuovo campionamento delle acque sotterranee per una verifica dello stato attuale anche alla luce degli interventi di messa in sicurezza permanente in atto presso la confinante area "Italgas Altobello" per confinare le acque contaminate di tale area. Tale intervento di MISP andrà a modificare la dinamica delle acque sotterranee.

Si rimanda alla discussione in sede di conferenza di servizi di richiedere alla ditta anche la presentazione di un eventuale progetto di bonifica delle acque sotterranee a fronte del mancato rispetto delle CSC ai punti considerati POC ai sensi della vigente normativa sui siti contaminati.

Il Presidente evidenzia che il sistema del marginamento, il drenaggio delle acque di falda e convogliamento delle stesse acque tramite condotte al sistema di trattamento presso gli Impianti del Progetto Integrato Fusina (PIF), nell'area in esame è impossibile da realizzare, pertanto viene vanificata la preventiva adesione fatta dalla ditta. Ne consegue che la ditta deve presentare il progetto di bonifica delle acque di falda previa realizzazione di una campagna analitica per aggiornare la contaminazione presente nel sito e ai POC. Il progetto di bonifica dovrà tenere conto di analoghi interventi in corso nelle aree contermini.

Viene fatto entrare il rappresentante della ditta consulente e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

L'ing. Enrico Fabris consulente della ditta proponente chiede quali siano le motivazioni tecniche tali da non poter considerare i dati analitici sulle acque di falda dedotti da indagini

pregresse.

Il Progetto di bonifica dei suoli approvato prevedeva dei monitoraggi delle acque di falda prima e dopo l'intervento di bonifica ma non di realizzare una bonifica delle stesse. Da considerare inoltre che c'è una contaminazione proveniente da altre aree confinanti.

Il Presidente in merito alle acque di falda secondo l'istruttoria degli Enti le ultime analisi risalgono al 2008 e provengono da piezometri posti a valle idrogeologica rispetto all'area oggetto di indagine. E' pertanto necessario un aggiornamento delle informazioni inerenti la contaminazione presente nell'intera area di proprietà, verificando anche la direzione di deflusso come viene usualmente richiesto per quei procedimenti ancora non conclusi.

Si evidenzia inoltre che a seguito della corrispondenza intervenuta nel 2015 tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto e il Ministero dell'Ambiente emerge che l'intervento di marginamento del Canal Salso e il collegamento del drenaggio al sistema PIF non verrà fatto. Non essendo peraltro stato possibile per la ditta formalizzare in tutto questo tempo la condivisione finanziaria agli interventi pubblici citati, la stessa ditta deve adottare un intervento di bonifica delle acque di falda della propria area. Tale argomento è peraltro già stato affrontato e chiarito nella Conferenza di Servizi decisoria del 10/12/2015 allegata al Decreto Direttoriale della Regione del Veneto n. 97 del 21 dicembre 2015.

E' comunque chiaro che l'intervento di bonifica delle acque di falda deve interessare la contaminazione riconducibile alle attività svolte nell'area di proprietà non potendosi fare carico della contaminazione delle aree contermini. Il progetto di bonifica dovrà tenere conto di analoghi interventi in corso nelle aree contermini.

Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di sospendere l'esame del documento all'ordine del giorno e di richiedere alla ditta le seguenti integrazioni documentali:


1. Considerato che le analisi delle acque di falda per l'implementazione dell'Analisi di Rischio risalgono al 2008 e provengono da piezometri posti a valle idrogeologica rispetto all'area oggetto di indagine, si chiede alla ditta di eseguire una campagna analitica delle acque di falda per aggiornare lo stato di contaminazione, verificando la direzione di deflusso. I dati rilevati saranno utilizzati per implementare l'elaborazione dell'Analisi del Rischio.
2. A seguito dei risultati della nuova campagna analitica delle acque di falda, la ditta deve presentare un progetto di bonifica delle stesse ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 per le contaminazioni riconducibili alla propria area. Il progetto di bonifica dovrà tenere conto di analoghi interventi in corso nelle aree contermini.
3. Nelle more della realizzazione dell'intervento di bonifica delle acque di falda, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06, la ditta deve adottare le misure di prevenzione sanitaria necessarie, vista la sussistenza del rischio di lisciviazione per la risorsa idrica.
4. La certificazione di avvenuta bonifica emessa dalla Provincia di Venezia avverrà a seguito della relazione tecnica ex art. 248 del D.Lgs 152/06 dell'ARPAV unicamente per l'intervento di bonifica definitivo (Fase 1 e Fase 2).
5. Per quanto riguarda le aree definite "di scarifica", il collaudo è demandato a controlli plano-altimetrici. Tali modalità sono rimandate a un incontro tecnico con ARPAV preliminare all'inizio dei lavori per definire la corretta esecuzione delle verifiche topografiche e per valutare la necessità di verifiche in contraddittorio.
6. La ditta deve prevedere un monitoraggio post operam, per verificare la tenuta del sistema di interruzione dei percorsi. Al termine delle attività di bonifica, pertanto, sarà necessario concordare con ARPAV e AULSS 3 un incontro tecnico per definire le modalità di esecuzione di tale monitoraggio.
7. Per il campionamento del materiale di scavo la norma UNI 10802 non contempla la modalità del cumulo rovesciato. Il "cumulo rovesciato" è da considerarsi una prassi, applicabile in caso di impedimento ad accatastare ingenti quantitativi di terreno in aree con poca disponibilità di spazio libero, ma tale pratica non trova riscontro in alcuna norma ufficiale. Si chiede pertanto alla ditta di valutare una diversa gestione del materiale

- scavato, visto che le attività saranno comunque divise in due fasi (intervento sulla zona indoor a 1 m di profondità e successivo intervento sulla restante superficie).
8. Le analisi dovranno essere realizzate da laboratorio accreditato, prevedendo limiti di rilevabilità analitici, per quanto possibile, pari almeno ad 1/10 dei valori di Col. A, tab. 1, All. 5, parte IV del D.Lgs. n. 152/06
 9. L'inizio delle analisi dovrà essere preceduto da appositi accordi tra il laboratorio di analisi della Ditta e il laboratorio dell'ARPAV al fine di consentire il successivo confronto e validazione dei dati.
 10. Dovrà essere comunicato e concertato con congruo anticipo un cronoprogramma e ubicazione, delle indagini ambientali da eseguire, così da consentire l'eventuale presenza in campo dell'Agenzia per il prelievo di campioni in contraddittorio, per tutte le matrici indagate.
 11. al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'ARPAV, si richiede che venga compilato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso a mezzo fax al numero 0415445500, ovvero via PEC all'indirizzo dapve@pec.arpav.it.
 12. Eventuali controlli anche analitici che saranno condotti dalle Autorità di controllo e da ARPAV saranno a carico del proponente, secondo quanto disposto dalla DGRV 2922/03 al punto 5.2.
 13. I risultati delle attività di campo e di laboratorio dovranno essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche, inclusa un'accurata restituzione stratigrafica dell'area, comprendenti la documentazione fotografica dei sondaggi, la mappa con indicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento, la mappa di distribuzione orizzontale e verticale degli eventuali inquinanti. Dovrà essere presentato anche un rilievo planoaltimetrico quotato e definiti i livelli di escursione della falda. Dovranno essere specificati i parametri idrogeologici sito specifici.
 14. Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura per il campionamento dei suoli e delle acque, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia.
 15. In merito ai campionamenti delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica $0,1 \pm 0,5$ l/min, comunque sempre < 1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox ecc, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento. In relazione alla sola aliquota per i metalli:
 - o si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità;
 - o indipendentemente dal valore di torbidità misurato, è necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a $0,45 \mu\text{m}$;
 - o i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV. ARPAV potrà procedere al prelievo in apposito contenitore di una quantità di acido che sarà usata come bianco di riferimento per le successive analisi.
 16. Tutti gli scavi eseguiti devono essere inseriti nell'intervento di bonifica. Non si concorda con la ripartizione proposta dalla ditta al paragrafo 2.3 e nelle Tavole in All 1 e 2, che suddivide le aree da scavare in aree oggetto di scavi di bonifica e aree oggetto degli scavi edilizi, in quanto anche lo scavo spinto a 0,5 – 0,6 m sulle aree esterne a parcheggio/a percorsi ciclo pedonali/ edificate con parcheggio multipiano fa parte dell'intervento di bonifica, perché risulta funzionale alla successiva realizzazione del pacchetto, che consente di interrompere i percorsi attivi relativi al suolo superficiale.
 17. Per quanto riguarda i mappali 864 e 865, si chiede una sezione relativa all'intervento su entrambi i mappali e di chiarire cosa si intenda per "rimozione ove tecnicamente possibile", come affermato a pg 13 relativamente all'intervento sul mappale 865.


18. Si chiede di esplicitare lo spessore del pacchetto complessivo che verrà realizzato sulle aree esterne a verde e sulle aree esterne a parcheggio o marciapiede o viabilità. Si prescrive che sulle prime vengano utilizzate solo essenze erbacee, e non essenze arboree, il cui apparato radicale potrebbe intaccare lo strato di HDPE, mentre sulle seconde si richiede di trasmettere una sezione che riporti le posizioni dei sottoservizi rispetto alla geomembrana.
19. Relativamente alle planimetrie trasmesse si richiedono le seguenti integrazioni:
- sulle aree dell'edificio residenziale di futura realizzazione una sezione quotata della platea di fondazione che verrà realizzata, che dovrà avere, come dichiarato nel testo, uno spessore minimo pari a 60 cm,
 - sulle aree esterne a parcheggio o marciapiede o viabilità una sezione che riporti la collocazione dei sottoservizi rispetto al pacchetto realizzato nella seconda fase.
20. Al termine della realizzazione della fase 2, prima del rilascio della certificazione, sarà necessario realizzare un monitoraggio indoor (benzene) e outdoor (Hg). Si chiede di definire le modalità e tempistiche di tale monitoraggio in accordo con ULSS ed Arpav e di trasmettere una proposta di monitoraggio atta a valutare l'efficacia del pacchetto realizzato, a eseguire a conclusione della fase 2.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo al documento in esame viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa F. Danesin – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. M. Scattolin – Comune di Venezia
Dott.ssa E. Chiamenti – Comune di Venezia
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Enrico Fabris

Consulente Parsifal